

COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA**

DEL RAPPORTO DI LAVORO

A TEMPO PARZIALE

- PART TIME -

Approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 5 del 18/01/2010, immediatamente esecutiva .

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'amministrazione comunale relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie, ad eccezione di quelli espressamente individuati all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Per **“tempo pieno”** si intende l'orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente.
2. Per **“tempo parziale”** si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario di lavoro a **“tempo pieno”**.

ART. 3

TIPOLOGIA

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
 - a) **orizzontale**, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
 - b) **verticale**, qualora l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
 - c) **misto**, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).
2. I termini tempo parziale e part time sono da considerarsi sinonimi.
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il lavoratore o la lavoratrice, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale:
 - a) **18 ore settimanali nel periodo di riferimento, pari al 50% del tempo pieno;**
 - b) **27 ore settimanali nel periodo di riferimento, pari al 75% del tempo pieno;**

ART. 4

DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

1. La durata della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è **al massimo di anni 2 (due) rinnovabili**.

ART. 5

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE

1. Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria.
2. La suddetta percentuale può essere arrotondata per eccesso nel caso in cui si superi la frazione di punto pari a 0,50.

ART. 6

TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Dirigente dei servizi del Personale, sulla base del parere espresso dal Dirigente interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda prevista dall'art. 7, **concede o nega** la trasformazione del rapporto di lavoro. La trasformazione è negata, oltre che per quanto previsto dagli articoli 5 e 9, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.
2. In via generale, e salvo che le particolari condizioni dell'ufficio di appartenenza del dipendente che richiede il tempo parziale lo rendano non indispensabile, la proposta contrattuale di lavoro dovrà essere tale da garantire almeno un rientro pomeridiano.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, i seguenti requisiti costituiscono titoli di precedenza, e in relazione a quanto previsto dalla lettera c), obbligo di concessione in presenza di 1 figlio di età inferiore agli anni 3 (tre):
 - a) essere dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche;
 - b) essere familiari che assistono persone con disabilità non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - c) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

ART. 7

RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE

1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene effettuata per iscritto dal dipendente sull'apposito modulo predisposto dal Settore Personale
2. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune, l'articolazione dell'orario secondo le fasce indicate all'art. 3, nonché l'eventuale possesso di titoli di precedenza.
3. Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno deve specificare nella domanda l'ulteriore attività lavorativa, subordinata od autonoma, che eventualmente intendesse esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull'incompatibilità.

ART. 8

ITER PROCEDURALE

1. La domanda, completa delle indicazioni di cui all'articolo precedente è indirizzata al Dirigente dei Servizi del Personale, e va presentata all'Ufficio Protocollo.
2. Il Dirigente dei Servizi del Personale, tramite l'apposito settore, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente nei seguenti casi:
 - a) la domanda risulta incompleta delle indicazioni prescritte;

- b) la domanda non permette di verificare se l'attività di lavoro che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l'amministrazione comunale;
3. Il Settore Personale richiede, quindi, il parere motivato del dirigente responsabile cui risulti essere assegnato il dipendente. Tale parere deve contenere l'autorizzazione alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time o il diniego.
4. Il Dirigente dei Servizi del Personale provvede poi con propria disposizione ad autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a comunicare il diniego a tale trasformazione. Tale decisione è comunicata al dipendente e per conoscenza al Dirigente responsabile.

ART. 9 CASI DI ESCLUSIONE

1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – part time, nei seguenti casi:
- a) **per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;**
 - b) **per le forze di polizia locale, così come anche previsto dall'art. 20 del "Regolamento comunale del corpo di polizia municipale";**
 - c) **per il personale dirigente;**
 - d) **per il personale chiamato a ricoprire l'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all'art. 5 del presente regolamento.**

ART. 10 ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALI

1. Il dipendente che chiede ed ottiene l'instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi e svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il commercio e l'industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni.
2. L'attività lavorativa presso altri enti locali può essere svolta previa autorizzazione dell'amministrazione comunale e verifica della non interferenza con compiti istituzionali dell'amministrazione.
3. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, viene negata, con determinazione del Dirigente dei Servizi del Personale, nel caso in cui l'attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che il dipendente intenda svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l'amministrazione comunale.
4. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna. La determinazione di autorizzazione ovvero di diniego viene comunicata al dipendente e per conoscenza al dirigente del

settore di assegnazione. Per ogni altro istituto normativo si fa riferimento alla disciplina vigente in tema di incompatibilità.

5. Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno.

ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla normativa generale e contrattuale vigente.

ART. 12 LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO

1. Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale", previo suo espresso consenso, può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Per lavoro aggiuntivo si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, entro il limite del tempo pieno. Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di specifiche e comprovate esigenze e difficoltà di tipo organizzativo, causate da assenze di personale impreviste ed improvvise.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale" può effettuare prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima del 10% di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il compenso previsto per l'effettuazione del lavoro supplementare, aggiuntivo o straordinario, è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente.

ART. 13 RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME

1. Le richieste di articolare l'orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, nel rispetto della fascia oraria fissata di prestazione a part - time, è possibile previo accordo fra dirigente responsabile e dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale. La nuova articolazione dell'orario di lavoro decorre

successivamente alla comunicazione scritta da parte del Dirigente responsabile della modifica oraria concordata.

ART. 14
RICHIESTE DI RIENTRO
A TEMPO PIENO

1. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze. E' in facoltà dell'amministrazione acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente prima del decorso del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
2. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico. E' in facoltà dell'amministrazione accogliere l'istanza su citata e conseguentemente procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo indeterminato pieno.

ART. 15
NORMA TRANSITORIA

1. Al fine di non creare difficoltà ai nuclei familiari di dipendenti in regime di part time prossimi alla scadenza, viene definita transitoriamente la seguente procedura:
 - a) i contratti a part time, in scadenza entro il 31.3.2010, saranno rinnovati alle condizioni in atto per ulteriori mesi 6 (sei), previa richiesta del dipendente interessato;
 - b) nell'applicazione di quanto previsto dalla lettera a) il Dirigente responsabile, contestualmente al rinnovo, dovrà comunicare all'interessato se, dopo la proroga di cui sopra, il contratto a part time potrà essere rinnovato - al massimo - per ulteriori anni 2, permanendone inalterate le condizioni che ne hanno determinato la richiesta.

ART. 16
NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, applicabili agli Enti Locali.

OGGETTO: Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Al Dirigente dei Servizi
del Personale

e, p.c.

Al Dirigente

Il/La sottoscritta.....nato/a.....
il.....
e residente a.....in Via.....in servizio
presso il Comune di Este a decorrere
dal.....Categoria.....Profilo
Professionale.....

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale in una delle seguenti fasce, previste dall'art. 3 del Regolamento per la gestione del part time:

Microsoft 18 ore settimanali, pari al 50% del tempo pieno

Microsoft 27 ore settimanali, pari al 75% del tempo pieno

con le seguenti articolazioni e decorrenza:

.....
.....
.....

DICHIARA

Microsoft di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 6 comma 3:

.....
.....
.....

PRECISA

Microsoft che non intende intraprendere altra attività lavorativa;
(oppure)

Microsoft che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (indicare gli elementi caratterizzanti l'attività, quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l'attività, se subordinata, viene svolta, compensi etc.)

.....
.....
.....

In fede.

Data.....

Firma.....

PARERE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

.....
...
.....
...
.....
...
.....
...
.....
...
.....
...
.....
...
.....
...

Data.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Piva

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvano Borgato

QUESTA DELIBERAZIONE
è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal
_____ ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267.

Il Messo Comunale

su conforme attestazione del Messo Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE

Addi, _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA in
data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi, _____
